

CIRCOLARE n. 12 / 2018

Gentili clienti Loro sedi

Modena, 14 maggio 2018

NUOVE REGOLE SUL CARBURANTE DAL 01.07.2018

Facendo seguito alla circolare di marzo relativa alle novità sulla definitiva <u>abolizione della carta</u> <u>carburante</u> e la nuova normativa per la detrazione dell**d**VA e del costo per i rifornimenti, si riepilogano le regole che entrarenno in vigore a decorrere <u>dal 01.07.2018</u>.

AMBITO OGGETTIVO

La nuova norma si applica per la cquisto di carburante per autotrazione e quindi:

- acquisto di carburante per autoveicoli, automezzi e altri veicoli a motore (inclusi autocarri e trattori stradali):
- acquisto di carburanti per aeromobili, natanti da diporto.

Restano esclusi solo gli acquisti di carburante destinato a motori che fanno parte di gruppi elettrogeni, impianti di rscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardino e simili (Circolare 8/E del 30 aprile 2018).

Si ritiene che siano inoltre escluse dalla normativa gli acquisti relativi a prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale

AMBITO SOGGETTIVO

Sono obbligati allapplicazione della nuova norma tutti i **soggetti IVA** (società o ditte individuali e professionisti), restano **esclusi** sono i soggetti aderenti al **regime dei minimi**, per i quali si continuano ad applicare le *vecchie regole*.

REDDITI

Ai fini del costo la spesa per acquisto di carburante <u>potrà essere dedotta</u> (nei limiti previsti dalla legge) solo se il pagamento avviene mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. Si ritiene che siano ammessi anche gli altri pagamenti tracciati richiamati nella normativa IVA di cui sotto.

Sarà sufficiente per dedurre il costo acquisire il documento bancario attestante la vvenuto pagamento (estratto conto della carta di credito, o bancario/postale).

IVA

Tutti i professionisti e le imprese che intendono detrarsi l\(\text{VA} \) sugli acquisti di carburante devono necessariamente pagare gli acquisti di benzina e gasolio tramite mezzi elettronici che ne assicurino la tracciabilità ovvero:

- a. carte di credito, carte di debito o carte prepagate, altri strumenti di pagamento elettronico disponibili che consentano la debito in conto corrente,
- b. altri mezzi di pagamento elettronici quali addebito diretto in conto corrente, bonifico bancario o postale, bollettino postale:
- c. assegni (bancari e postali . circolari e non), vaglia cambiari e postali,
- d. carte ricaricabili e i buoni che permettono di acquistare esclusivamente carburanti e lubrificanti.

Per la detrazione dellaVA è inoltre obbligatorio il rilasciato della fattura elettronica.

LoAgenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sul contentuto della fattura elettronica precisando che *non occorre* che siano riportati gli elementi previsti nella scheda carburante (targa,



modello, chilometri, ecc.) che devono quindi ritenersi <u>facoltativi</u>. Sul punto si richiama lattenzione sulla precisazione fatta dalla mministrazione Finanziaria (nella circolare di fine aprile sopra indicata) relativa al fatto che tali dati <u>potranno comunque essere inseriti al fine di consentire la riconducibilità</u> della spesa ad un determinato veicolo, per evitare possibili contestazioni.

Inoltre se il cliente titolare di partita IVA nellambito dellaquisto di carburante esegua contestualmente altri interventi non rientranti nellapbbligo di fatturazione elettronica (quali manutenzione, lavaggio o altri servizi anche non legati al veicolo) allora tutta la prestazione confluirà nella stessa fattura che dovrà essere rilasciata necessariamento in forma elettronica.

CASI PARTICOLARI FATTURE DIFFERITE

Nellambito della normativa sul carburante è comunque prevista la possibilità di emissione di una sola fattura entro il giorno 15 del mese successivo per le cessioni avvenute nel mese di riferimento (anche a più riprese) tra gli stessi soggetti qualora siano accompagnate da un documento idoneo ad attestare la data del rifornimento, le generalità del cedente e del cessionario, la descrizione della natura, qualità e quantità di merce erogata.

BUONI CARBURANTE

La norma per tale ambito richiede una distinzione tra:

- buoni carburante emessi dalla compagnia petrolifera ed utilizzabili esclusivamente presso gli impianti stradali di distribuzione riferibili alla compagnia stessa. Imperazione andrà necessariamente documentata dalla fattura elettronica;
- 2. buoni carburante che possono essere utilizzati presso impianti gestiti da plurimi soggetti . si tratta di documenti di legittimazione che <u>non costituiscono</u> cessione di carburante e quindi non sono soggetti ad IVA.

EMISSIONE DELLA FATTURA CON RIFORMINENTO NEGLI ORARI DI CHIUSURA

Il Provvedimento n. 89757 del 30.04.2018 analizza le regole per læmissione e la ricezione delle fatture elettroniche, sul punto ipotizza che si possa richiedere tramite il sito della genzia delle Entrate læssegnazione di un QR Code da mostrare al gestore della mpianto al momento della richiesta della fattura elettronica (in modo che læmittente possa acquisire in automatico i dati per læmissione della fattura elettronica).

In caso di assenza dellopperatore, si ipotizza di dotare i distributori di carburante di un *dispositivo di lettura* di tali codici affinché possa essere emessa immediatamente la fattura elettronica (e pertanto inviata via pec o messa a disposizione sul sito dello Agenzia delle Entrate).

Per ovviare le problematiche derivanti dalle novità sopra esposte si può scegliere di aderire al **servizio acquisto tramite le <u>carte fedeltà</u>** emesse dal gestore. La norma chiarisce che in tale ipotesi si realizza un acquisto di un *servizio di somministrazione* e la <u>fattura</u> (con indicazione della <u>targa e dei kilometri</u> che vengono richiesti al momento del rifornimento) arriva a fine mese e viene emessa direttamente dalla compagnia petrolifera.

In questo caso il <u>pagamento</u> può avvenire <u>con bonifico</u> poiché non si applica la normativa per i mezzi di pagamento tracciati e si possono validamente dedurre sia il costo sia IdVA.

In taluni casi potrebbe capitare anche che alcuni scelgano le <u>carte multibrand</u> che vengono, in certi casi, *emesse da soggetti UE* e quindi senza IVA (la fattura è comunque da integrare ai sensi dell'art. 17 comma 2 DPR 633/1972). Anche in questa ipotesi si potranno validamente dedurre il costo e detrarre IdVA poiché il funzionamento è assimilabile alle carte fedeltà sopra indicate.

Per ogni ulteriore chiarimento potrete rivolgervi direttamente alla Dott.ssa Elisa Simoni. Cordiali saluti.

Lo Studio